

Comune di Fonzaso

Provincia di Belluno

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 07 in data 13.03.2007

Modificato con delibera consilare n. 32 del 30.09.2008

Capo I

**Barrato (parti stralciate)
Grassetto aggiunto**

RECEPIMENTO DEL REGOLAMENTO *E* NORMATIVE DI LEGGE

ART. 1

Norma generale: recepimento del DPR 285/1990

Per quanto riguarda gli aspetti regolamentari di polizia mortuaria, elencati al comma 2°, si fa riferimento al DPR 285 del 10.09.1990, i cui articoli si intendono integralmente recepiti.

Questi aspetti sono:

- denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi;
- periodo di osservazione dei cadaveri;
- depositi di osservazione e obitori;
- trasporto dei cadaveri;
- riscontro diagnostico;
- rilascio di cadaveri a scopo di studio;
- prelievo di parti di cadavere a scopo trapianto terapeutico;
- autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere;
- disposizioni generali sul servizio dei cimiteri;
- costruzione dei cimiteri. Piano Cimiteriale. Disposizioni;
- tecniche generali;
- camera mortuaria;
- sala per autopsie;
- ossario comune;
- inumazione;
- tumulazione;
- cremazione;
- esumazione ed estumulazione;
- sepolture private nei cimiteri;
- soppressione dei cimiteri;
- reparti speciali entro i cimiteri;
- sepolcri privati fuori dai cimiteri;
- disposizioni finali e transitorie.

Ogni modificazione e/o integrazione del Decreto citato, comporterà la revisione del presente Regolamento.

Si intendono inoltre recepite le seguenti disposizioni normative : disposizioni del Testo Unico delle Leggi sanitarie 27/7/1934 n.1265, , delle Circolari del Ministero della Sanità n.24 del 24/6/1993 e n.10 del 31/7/1998, della Legge 30/3/2001 n.130 del D.P.R. 15/7/2003 n.254

Capo II

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEL PERSONALE ADDETTO

ART. 2

Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio, individuato dall'Amministrazione, con riferimento al Regolamento degli Uffici e dei Servizi e nel rispetto delle norme degli accordi di lavoro per gli Enti Locali, sovrintende e vigila sul servizio cimiteriale e cioè sulla manutenzione e l'ordine dei cimiteri e sui servizi collegati, ai sensi dell'art. 51 del DPR 285/1990.

Il Responsabile del Servizio, per l'espletamento del predetto servizio, si avvale del personale dell'Ufficio Tecnico Comunale o di persone e ditte esterne regolarmente autorizzate. A tal fine possono essere individuati uno o più custodi.

ART. 3

Compiti del Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio:

- ritira e conserva presso il suo ufficio le autorizzazioni al seppellimento di cui all'art.6 del DPR 285/1990;
- tiene aggiornato il registro previsto dall'art. 52 dello stesso decreto, il registro sarà in duplice copia, una delle quali depositata presso il cimitero ed affidata ai custodi dello stesso;
- cura l'aggiornamento della cartografia cimiteriale di cui all'art. 54 del decreto citato;
- denuncia all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua operazioni che possono configurare il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del C.P.
- ~~vigila sull'attività delle ditte private che eseguono lavori nei cimiteri, controllando la rispondenza delle opere ai progetti approvati ad alle norme regolamentari;~~
- denuncia all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua operazioni che possono configurare il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del C.P.
- E' di competenza ~~esclusiva~~ dell'ufficio tecnico controllare che i progetti delle tombe e delle lapidi siano corrispondenti alla normativa edilizia ed al presente regolamento **e vigilare sull'attività delle ditte private che eseguono lavori nei cimiteri, controllando la rispondenza delle opere ai progetti approvati ad alle norme regolamentari;**

ART. 4

Compiti dei custodi dei cimiteri

Il Custode o custodi dei Cimiteri:

- ritirano l'apposita autorizzazione amministrativa rilasciata all'incaricato del trasporto di un cadavere, come previsto dall'art. 23 del DPR 285/1990;

- assistono a tutte le esumazioni ed estumulazioni e vigilano sui servizi di seppellimento, sul trasporto dei feretri o dei cadaveri, sulle autopsie;
- provvedono alla conservazione presso il cimitero del registro di cui all'articolo precedente;
- si accertano che i feretri corrispondano a quanto previsto dalla normativa di legge;
- sorvegliano sull'operato delle ditte che devono eseguire operazioni e servizi all'interno delle aree cimiteriali;
- vigilano perché l'area cimiteriale sia rispettata e non vi si commettano furti, guasti e danneggiamenti alle tombe, disordini ed atti indecenti all'interno dei cimiteri e nelle loro attinenze e perché le persone che entrano nei cimiteri si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- eseguono la pulizia generale interna, curano i viali ed il verde, provvedono allo sgombero della neve per l'accesso ad imminenti sepolture;
- curano la pulizia delle celle mortuarie che dovranno essere costantemente in ordine, per poter essere immediatamente utilizzate in caso di bisogno;
- vigilano sull'apertura e la chiusura degli accessi, secondo le ordinanze emesse dal Comune;
- collaborano con il personale comunale in casi eccezionali;
- effettua tutti i compiti meglio specificati nel capitolato speciale d'appalto per la gestione dei servizi cimiteriali o impartiti dal Responsabile del Servizio.

ART. 5

Servizio di seppellimento

Compito specifico dei custodi dei cimiteri è quello dell'esecuzione delle tumulazioni e delle estumulazioni, delle inumazioni ed esumazioni e di tutte le operazioni annesse.

I custodi cureranno che alle operazioni di esumazione ed estumulazione straordinaria siano presenti solo i parenti, le eventuali autorità sanitarie ed amministrative ed il personale comunale addetto, con allontanamento di chiunque altro.

I custodi dovranno indossare un abbigliamento consono alle operazioni da svolgere e mantenere un comportamento consono al luogo ed alla tradizione.

ART. 6

Pulizia delle aree cimiteriali

È inoltre compito dei custodi provvedere a tenere nel massimo ordine i viali centrali e quelli laterali, i passaggi tomba e tomba con asportazione dell'erba e sistemazione delle aree con stesura di ghiaietto. Provvedere alla raccolta dei rifiuti provenienti dalla ordinaria attività cimiteriale: fiori secchi, ceri, carte, erba, rottami e materiali lapidei e similari, nonché di quelli provenienti dai servizi svolti: resti lignei e gli oggetti ed elementi metallici del feretro, avanzi di indumenti rinvenuti in occasione delle estumulazioni. È obbligo del custode conferire detti rifiuti nei siti o luoghi di raccolta indicati dal Responsabile del Servizio e determinati in applicazione alla normativa relativa alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Capo III
LE CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 7

Concessioni cimiteriali

Il Responsabile del Servizio, concede ai privati ed agli Enti, su richiesta, l'uso dei loculi, ossari/nicchie costruiti dal Comune stesso e l'uso di aree per la costruzione di sepolture, con il sistema della inumazione o della tumulazione, individuale, per famiglie e per comunità.

Tutte le nuove concessioni cimiteriali (loculi, ossari/nicchie, aree) verranno assegnate in ordine progressivo nel rispetto degli elaborati di riferimento predisposti dal Responsabile del Servizio. I loculi verranno assegnati partendo dal basso verso l'alto, da sinistra verso destra e pertanto con abbinamenti verticali.

Il richiedente la concessione deve essere prioritariamente un familiare nell'ordine di cui all'art. 433 del C.C. che diventa titolare della concessione. **Tale concessione può essere richiesta anche dal convivente.**

L'atto di concessione stabilirà il tipo, la durata, le condizioni particolari cui essa è soggetta, le salme destinate ad esservi accolte i costi, l'indicazione planimetrica di riferimento, le superfici, nonché l'identificazione degli aventi diritto all'uso di quanto concesso.

La decorrenza della concessione ha inizio dalla data della sepoltura. **Per le tombe di famiglia dalla data di concessione.**

In caso di rinnovo della concessione la durata decorre dal giorno successivo la scadenza della concessione.

Per tutte le concessione, in caso di decesso del titolare subentrano gli eredi legittimi o testamentari.

~~verrà riconosciuto il subentro nella titolarità della concessione al maggiore in età tra gli eredi in via successoria diretta o testamentaria, salvo diverso accordo tra gli eredi stessi.~~

~~I discendenti legittimi e le altre persone~~ **Gli eredi legittimi o testamentari** che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a dare comunicazione all'ufficio comunale **del decesso del titolare** entro 12 mesi dalla data del decesso stesso, **designando uno fra essi che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti la concessione. Nel caso di mancata designazione il Comune individua come interlocutore il maggiore di età.**

~~richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto.~~

Nel caso di mancanza di eredi ~~diretti, o eventuali eredi testamentari~~ l'area, la tomba, il loculo, l'ossario/nicchia ritorneranno a disposizione del Comune mentre resteranno affidate agli addetti ai

servizi cimiteriali per il periodo fino alla scadenza della concessione le opere di ordinaria manutenzione e pulizia.

ART. 8

Aree comuni o decennali

Una superficie, calcolata con i criteri previsti dall'art. 59 del DPR 285/1990, in ogni cimitero, sarà destinata alle inumazioni ordinarie a rotazione decennale.

L'utilizzo di tale area non è soggetto a concessione salvo il pagamento delle relative tariffe previste e deve avvenire secondo un ordine progressivo stabilito dal Responsabile del Servizio, senza possibilità di interruzioni o salti tra fila e fila e tra fossa e fossa. Esaurito lo spazio a disposizione e comunque trascorso il periodo di dieci anni, si provvederà alla esumazione dei resti, per il riutilizzo dell'area. Tale esumazione potrà essere fatta anche per interi settori. I resti saranno deposti nell'ossario comune, o consegnati ai parenti che abbiano fatto richiesta scritta per essere sistemati negli appositi ossari, loculi, o tombe.

ART. 9

Aree venticinquennali

Appositi settori sono riservati alle tombe di famiglia a concessione venticinquennale per le sepolture ad inumazione.

La concessione delle aree venticinquennali, , dovrà indicare nella domanda le generalità di chi usufruirà di tale area.

Condizione essenziale per il rilascio della concessione cimiteriale è che vi sia la necessità di un suo immediato uso, non è pertanto ammesso il rilascio di una concessione per uso futuro ed eventuale.

Solo il richiedente o il suo successore diretto, in via ereditaria, potrà variare tale indicazione, per permettere l'inumazione di defunti diversi da quelli indicati nella concessione.

La concessione può essere fatta per una tomba singola (metri 1 di larghezza e metri 2 di lunghezza) o doppia (metri 2 sia in larghezza, sia in lunghezza).

A cura dei parenti, dopo un sufficiente periodo di assestamento del terreno, sulla fossa potrà essere posto un rivestimento in marmo; la lapide, con l'indicazione dei dati relativi al defunto, non potrà superare l'altezza di metri 0,90 dal suolo, mentre la lastra di copertura non potrà superare i due terzi della superficie complessiva della tomba.

La richiesta per la posa del rivestimento in marmo dovrà ottenere la presa d'atto del Responsabile del Servizio, previa comunicazione dei lavori e presentazione del progetto di massima.

Alla scadenza del venticinquesimo anno la concessione sarà rinnovabile per periodi di dieci anni previo versamento delle tariffe in vigore alla data di richiesta. ~~di rinnovo e relative all'area venticinquennale.~~

In tal caso però il concessionario o successore dovrà indicare, nella richiesta, il nome di chi ne usufruirà nel successivo periodo.

Qualora alla scadenza non sia stata esercitata la facoltà del rinnovo, il Comune rientrerà in possesso dell'area, nonché di tutte le opere sovrastanti che il concessionario non abbia provveduto a rimuovere. L'area potrà essere utilizzata per nuove concessioni, previo recupero dei resti mortali presenti con deposizione nell'ossario comune o, su specifica richiesta dei parenti, deposti in altri loculi o tombe a vasca. ~~Le spese sono a carico del concessionario o dei successori.~~

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti ossei in sepoltura privata, le relative operazioni saranno subordinate al pagamento della tariffa in vigore per operazioni cimiteriali.

~~Qualora pervenga richiesta di occupare con nuova salma sepolture già concesse a durata perpetua, si procederà alla trasformazione della concessione stessa da perpetua in venticinquennale con decorrenza dalla data di nuova occupazione e con annotazione nel relativo contratto.~~

ART. 10

Aree sessantennali

Nei limiti della disponibilità il Responsabile del Servizio, concede ai privati o agli enti che ne facciano richiesta l'uso di aree sessantennali, rinnovabili, per sepolture ad inumazione o per la costruzione di tombe di famiglia con sepolture a tumulazione individuale.

La concessione potrà essere vincolata a particolari condizioni relative alle modalità della costruzione, ai tempi di realizzazione della tomba, sia essa interrata o fuori terra.

I progetti di costruzione delle tombe private dovranno ottenere il Permesso a Costruire o Denuncia Inizio Attività, sia per strutture fuori terra che per la parte interrata. I progetti dovranno indicare le modalità dell'intervento, i tipi di materiali che saranno utilizzati, i particolari costitutivi in modo da poter controllare la loro rispondenza alle norme del DPR 285/1990.

Prima di poter essere utilizzate, le tombe dovranno ottenere il certificato di agibilità.

I materiali delle tombe ed i segni funebri posti sulle sepolture private a cura dei concessionari potranno essere da questi ritirati alla scadenza della concessione. Qualora non vi provvedessero, tali materiali resteranno di proprietà del Comune, che ne potrà disporre secondo necessità. Il concessionario non potrà però danneggiare in alcun modo la struttura della tomba che dovrà essere utilizzata.

~~Qualora pervenga richiesta di occupare con nuova salma sepolture già concesse a durata perpetua, si procederà alla trasformazione della concessione stessa da perpetua in sessantennale con decorrenza dalla data di nuova sepoltura e con annotazione nel relativo contratto.~~

ART. 11

Diritto d'uso delle aree sessantennali tombe di famiglia

Il Diritto d'uso delle sepolture private in concessione **in tombe di famiglia (aree perpetue, novantanovenne e sessantennali)** è previsto dall'art. 93 DPR 285/1990. Esso sarà rigidamente osservato, senza possibilità di deroghe, anche per tumulazioni o inumazioni temporanee.

Per familiari del concessionario si intende coniuge o convivente e la parentela in linea diretta, collaterale, affine. ~~Le persone indicate nell'art.433 del codice civile.~~

Il responsabile del servizio può richiedere apposita dichiarazione al titolare della concessione.

Per la sepoltura di conviventi o di persone legate ai concessionari di cui al comma 2 dell'articolo 93 del DPR 285/1990, il concessionario dovrà allegare alla richiesta il proprio assenso.

ART. 12

Rinnovo della concessione

Il rinnovo della concessione **novantanovenale**/sessantennale potrà essere effettuato di anni 30 in anni 30 sarà subordinato al pagamento del diritto di concessione in vigore all'epoca della richiesta. ~~riferito all'area sessantennale.~~

Qualora alla scadenza la facoltà del rinnovo non sia stata esercitata dal concessionario o ~~dai suoi eredi o collaterali,~~ **o dagli eredi legittimi o testamentari** le sepolture rientreranno in possesso del Comune, che potrà riutilizzare sia l'area, sia le eventuali opere esistenti, senza che gli eventuali eredi possano pretendere indennizzi di sorta. Prima del riutilizzo dell'area il Comune, ~~a sua cura e spese,~~ **con spese a carico del concessionario o dei successori** provvederà alla esumazione dei resti mortali ed alla loro sistemazione in apposito ossario. ~~che sarà riservato.~~ **Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti ossei in sepoltura privata, le relative operazioni saranno subordinate al pagamento della tariffa in vigore per operazioni cimiteriali.**

ART. 13

Manutenzione delle aree e delle opere cimiteriali. Abbandono delle stesse.

I concessionari sono tenuti a mantenere le sepolture private e le aree in concessione in uno stato decoroso; le opere di manutenzione e di conservazione sono a loro carico.

Qualora i concessionari, dopo formale ingiunzione notificata, non provvedano a far eseguire, nei tempi indicati, le opere di manutenzione e di conservazione che si siano rese necessarie a giudizio del Responsabile del Servizio, tali opere potranno essere eseguite direttamente dal Comune a spese dei concessionari stessi. In caso di inottemperanza del pagamento richiesto, la concessione sarà revocata.

~~Qualora un'area o una tomba, in concessione, novantanovenale/sessantennale risulti in stato di abbandono, sia priva di un titolare della concessione legalmente riconosciuto e siano trascorsi 25 anni dall'ultima inumazione o tumulazione, la concessione verrà revocata dal Responsabile del Servizio previa verifica di eredi aventi diritto se reperibili.~~

Un'area o una tomba in concessione potrà essere revocata dal Responsabile del Servizio previa verifica di eredi aventi diritto se reperibili quando:

- ◆ **risulti in stato di abbandono**
- ◆ **sia priva di un titolare della concessione riconosciuto e siano trascorsi 25 anni dall'ultima inumazione/tumulazione**

La dichiarazione di stato di abbandono dovrà essere segnalata con apposito cartello sull'area o sulla tomba per un periodo minimo di anni uno.

ART. 14

Concessione di loculi individuali

Nei limiti della disponibilità, il Comune concede ai richiedenti l'uso dei loculi individuali per un periodo di anni quaranta.

Condizione essenziale per il rilascio della concessione cimiteriale è che vi sia la necessità di un suo immediato uso, non è pertanto ammesso il rilascio di una concessione per uso futuro ed eventuale.

In deroga al divieto di cui al comma precedente nel caso di decesso del componente di una coppia, il sopravvissuto potrà ~~prenotare~~ **acquistare** il loculo contiguo **così come previsto dal comma 2 dell'art.7.**

Nella domanda di concessione dovrà essere indicato il nome di chi usufruirà del loculo stesso.

Ogni loculo può ospitare, se lo spazio lo consente, e previo assenso del concessionario una o più cassettoni di resti ossei e/o urne cinerarie, per consentire l'avvicinarsi dei resti mortali e/o ceneri alle salme dei familiari di cui all'art. 433 del C.C.

Le piaste di marmo di chiusura dei loculi (sulle quali vanno indicati il cognome, il nome, la data di nascita e la data di morte del defunto) dovranno essere quelle originali o rifatte con lo stesso tipo di marmo, nel caso si utilizzi un'unica lastra per due loculi in cui siano tumulati due coniugi o familiari.

Alla scadenza del ~~quarantesimo~~ anno la concessione sarà rinnovabile per periodi di ~~dieci anni~~ **venti anni.**

previo versamento delle tariffe in vigore alla data di richiesta. ~~riferite alla tariffa prevista per la concessione di loculi quarantennali.~~

Qualora alla scadenza non sia stata esercitata la facoltà di rinnovo, il Comune rientrerà in possesso del loculo, nonché di tutti gli accessori che il concessionario non abbia provveduto a rimuovere.

Al momento del riutilizzo il custode provvederà a recuperare i resti dei defunti per deporli nell'ossario comune. Su specifica richiesta dei parenti i resti verranno depositati in altri loculi o tombe in concessione **con pagamento della tariffa in vigore per operazioni cimiteriali.**

~~Qualora pervenga richiesta di occupare con nuova salma sepolture già concesse a durata perpetua, si procederà alla trasformazione della concessione stessa da perpetua in quarantennale con decorrenza dalla data di nuova occupazione e con annotazione nel relativo contratto.~~

ART. 15

Loculi in concessione breve.

Il Comune si riserva ~~nei due cimiteri quattro (in totale) loculi~~ **due loculi nei rispettivi cimiteri** da utilizzare per concessioni brevi, che potranno essere date a chi è in attesa di avere la disponibilità della tomba di famiglia già in costruzione o in altri casi convenientemente giustificati.

La durata massima di tale concessione è prevista in anni due dalla data di tumulazione; alla scadenza il richiedente, o chi per esso., dovrà provvedere all'estumulazione della salma con trasporto della stessa in altra sepoltura. In caso di inadempienza o rifiuto del concessionario, il Comune provvederà, con spese a carico dello stesso, alle operazioni di estumulazione e successiva inumazione in area decennale.

Per la concessione breve è dovuto al Comune un diritto annuo anticipato che sarà determinato nel tariffario dei servizi cimiteriali.

ART. 16

Incentivazione alla cremazione

Ai fini di incentivare la cremazione viene previsto compatibilmente con la disponibilità di bilancio, un contributo a carico dell'Amministrazione Comunale il cui importo massimo non può superare la tariffa ministeriale

L'ammontare del contributo e le modalità per l'erogazione dello stesso vengono stabilite dalla Giunta Comunale.

ART. 17

Concessione di ossari /nicchie cinerarie

Nei limiti della disponibilità, il Comune concederà ai richiedenti l'uso degli ossari /nicchie cinerarie per la raccolta dei resti dei defunti esumati/estumulati o delle ceneri.

Condizione essenziale per il rilascio della concessione cimiteriale è che vi sia la necessità di un suo immediato uso, non è pertanto ammesso il rilascio di una concessione per uso futuro ed eventuale.

In un ossario/nicchia e qualora lo spazio lo consenta e previo assenso del concessionario possono essere sistemati anche i resti di più defunti con legame di parentela ~~di cui all'art.433 del C.C.~~ **(coniuge o convivente parenti in linea diretta, collaterale, affine).**

La concessione degli ossari viene rilasciata per 20 anni rinnovabili per periodi di 10 anni previo versamento delle tariffe in vigore alla data di richiesta. ~~relative all'ossario ventennale.~~

La concessione delle nicchie cinerarie viene rilasciata per anni 30 anni rinnovabili per periodi di 10 anni previo versamento delle tariffe in vigore alla data di richiesta. ~~relative alle nicchie trentennali.~~

A richiesta degli interessati l'urna/cassetina, qualora lo spazio lo consenta e previo assenso del concessionario potrà essere inumata/tumulata in area, tomba a vasca o loculo. A tal fine per legame di parentela ~~sia fa riferimento sempre a quanto stabilito dall'art.433 del C.C.~~ **si intende coniuge o convivente parenti in linea diretta, collaterale, affine.)**

~~Qualora pervenga richiesta di occupare con nuovi resti mortali sepolture già concesse a durata perpetua, (ossari) si procederà alla trasformazione della concessione stessa da perpetua in ventennale con decorrenza dalla data di nuova occupazione e con annotazione nel relativo contratto.~~

ART. 18

Retrocessione – scadenza delle concessioni.

~~Per tutte le concessioni cimiteriali è consentita la retrocessione al Comune dell'area, o del loculo, o dell'ossario, previa deliberazione di assenso della Giunta Comunale.~~

~~Nel caso di retrocessione entro tre anni dalla data della concessione, il Comune rimborserà i quattro quinti della tariffa in vigore alla data della retrocessione stessa; in ogni altro caso il rimborso sarà del 50% della tariffa vigente.~~

~~La retrocessione è consentita solo nel caso in cui la concessione non sia stata utilizzata dagli aventi diritto.~~

Per tutte le concessioni cimiteriali è consentita la retrocessione al Comune.

Al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, spetterà il rimborso di una somma così calcolata: $\frac{T}{2 \times N} \times t$

dove : T è la tariffa della concessione in vigore al momento della rinuncia

t ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata della concessione

N numero degli anni di durata della concessione

ART. 19

Concessioni perpetue ante e dopo DPR n. 803/1975.

Le concessioni perpetue, fatto salvo quanto stabilito nei precedenti articoli, conservano la loro validità finché vi saranno eredi che abbiano diritto al loro uso e provvedano alla cura e manutenzione delle opere cimiteriali.

Perché risulti alla autorità comunale che esistono eredi, gli stessi dovranno chiedere la conferma della concessione a scadenza quindicennale con prima decorrenza dall'approvazione del presente regolamento.

La mancanza di tale domanda costituirà legale presunzione di assenza di un titolare della concessione e di abbandono dell'area e verrà avviata la pratica per il riconoscimento dell'abbandono, come previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 13 del presente regolamento, per poter arrivare al riutilizzo di tali aree e tombe.

E' facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico con le modalità di cui all'art.92 secondo comma del D.P.R. 10/9/1990 n.285

Durata concessioni perpetue:

- 1. Concessioni perpetue riferite ad aree concesse per la costruzione di tombe di famiglia prima dell'entrata in vigore del DPR 803/1975 (10.02.1976) restano perpetue**

2. concessioni perpetue diverse dalle aree di cui sopra rilasciate prima del 10.02.1976 devono intendersi a 99 anni;
3. concessioni perpetue rilasciate dopo il 10.02.1976 e fino al 10.03.2007 (data di entrata in vigore del nuovo regolamento comunale) devono intendersi a 99 anni

Regolarizzazione concessioni scadute

Al fine di regolarizzare le concessioni scadute, utilizzate dai concessionari e mai rinnovate si procederà come segue:

concessioni scadute prima del 1995: rilascio nuova concessione di anni venticinque, con decorrenza 01.01.1995 e con l'applicazione della tariffa attuale

concessioni scadute dal 01.01.1995 al 12.03.2007: (*data di approvazione del regolamento*) rilascio nuova concessione di anni venticinque, con decorrenza dal giorno successivo la scadenza e con l'applicazione della tariffa attuale

concessioni scadute dopo il 12.03.2007: rinnovo per anni 10 dal giorno successivo la scadenza e con l'applicazione della tariffa attuale

Quanto sopra per le aree venticinquennali per le altre concessioni sarà applicato lo stesso sistema con la durata prevista nel regolamento.

- il responsabile procederà alla stipula nuove concessioni contattando gli aventi titolo e assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione della relativa documentazione. In caso di mancata presentazione della documentazione il Comune rientrerà in possesso della relativa concessione.
- in caso di impossibilità di individuare eventuali eredi verrà apposto apposito avviso in cimitero per un periodo di 1 anno, dopo tale periodo il Comune rientrerà in possesso della concessione;

Capo IV

ART. 20

Tariffe cimiteriali

Le concessioni di ogni tipo, gli interventi nei cimiteri ed i servizi collegati richiesti dagli utenti sono soggetti al pagamento delle tariffe, attualmente aggiornate con delibera di G.C. n. 26 del 23.02.2005.

Per i rinnovi, stante la variazione della durata della concessione la tariffa per il corrente anno viene ridotta del 50%.